

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1400

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIESI, ROMITA, LONGO PIETRO, VIZZINI**

*Presentata il 28 aprile 1977*

### Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma della scuola secondaria superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Della necessità e della urgenza di provvedere a riformare la scuola secondaria superiore si è detto e scritto tanto che sarebbe davvero accademica insistervi.

Tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno assunto l'impegno di definire questa materia ponendo contemporaneamente mano a « ritoccare » la scuola media di primo grado e a riprendere il discorso sulla università. È come dire, onorevoli colleghi, che i governi hanno tutti riconosciuto che i fermenti del mondo giovanile e, in relazione anche a quelli, l'esigenza di creare nuovi ordinamenti e nuove strutture per la scuola italiana hanno costituito, nell'ultimo decennio, aspetti diversi di una realtà sola. A questa realtà occorre guardare se si vuole evitare il peggio. La riforma della scuola secondaria superiore, dunque, è necessaria e urgente.

Anche sul piano tecnico-politico provvedervi è divenuto un punto di onore per la classe politica, atteso che, con l'approvazione dei decreti delegati per la gestione democratica e sociale della scuola, la partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola fatalmente si trasformerebbe

in una costante (e giustificata) contestazione se appunto non si ponesse mano alla riforma, anzi alle riforme, che sono ad un tempo il presupposto ed il completamento logico del generale impegno partecipativo sollecitato con i decreti delegati già richiamati.

La proposta di legge che presentiamo vuole essere un contributo offerto agli onorevoli colleghi affinché il dibattito sia il più articolato possibile, e serva a ricercare quelle soluzioni che meglio soddisfino le necessità della scuola italiana.

Abbiamo ritenuto conveniente proporre una riorganizzazione completa del sistema scolastico che, tenendo conto dell'anticipato sviluppo mentale dell'infanzia, dovuto al diffondersi dei mass-media, porti dal quarto al terzo anno di età il limite per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

La scuola primaria ridotta a quattro anni, sarà preceduta da un anno preparatorio durante il quale saranno forniti al bambino gli elementi fondamentali di alfabetizzazione e di calcolo.

La scuola secondaria inferiore avrà la durata di tre anni di corso e fornirà al ragazzo un patrimonio generale di cono-

scienze adeguate allo sviluppo scientifico e culturale della società; durante tale corso è previsto lo studio di una lingua straniera.

La scuola secondaria superiore, infine, si articolerà in un biennio e in un triennio.

Durante il primo verranno forniti al giovane gli elementi necessari per l'effettuazione di una scelta determinante per la sua vita: proseguire negli studi o avviarsi verso una attività professionale; in caso di proseguimento egli sarà in grado di scegliere il canale, tra quelli previsti nel triennio, che più è confacente alla sua personalità e attitudine.

Per quanto attiene alla fascia della scuola secondaria superiore, è noto che le soluzioni proposte sono varie e, in certo senso, alternative, nel tentativo di dare una risposta coerente con le esigenze di rinnovamento e con prospettive di armonizzazione delle nostre strutture e dei nostri ordinamenti con quelli delle più avanzate democrazie europee.

La crisi del principio culturale ed educativo, le contraddizioni dello sviluppo quantitativo, il difficile adeguamento della istruzione ai mutamenti della società tecnologica e alle esigenze dello sviluppo della personalità, sono i nodi intorno ai quali si aggrovigliano gli scottanti problemi di ordine sociale, culturale, psicologico, che impegnano da tempo la discussione pedagogica e che si avvertono oggi con nuova e più acuta sensibilità ponendo le premesse per motivare una riforma della scuola secondaria superiore che sia in grado di dare una valida risposta ai problemi della società italiana, con esplicite proposte in favore del mondo giovanile, per una gestione democratica della scuola, per l'attuazione del principio del diritto allo studio. Così si spiega il preciso riferimento al danno che deriva da una gerarchizzazione dei tipi di scuola, quale appunto si registra ancora oggi e che la riforma è chiamata a fare cessare. Onorevoli colleghi, non si parte da zero. Alle spalle c'è un sofferto dibattito culturale e ci sono preoccupazioni in taluni settori e stati di esaltazione in altri che responsabilmente interpretati e utilizzati a tracciare quelle linee direttrici della riforma che, sia pure con una certa gradualità nei tempi di attuazione, consentano finalmente alla scuola italiana di recuperare almeno parzialmente il tempo e le occasioni perduti.

La proposta di legge che viene sottoposta all'esame della Camera risponde alle accennate tendenze.

La nuova organizzazione che proponiamo, onorevoli colleghi, dovrà, almeno nelle nostre intenzioni, consentire di realizzare una scuola nuova, più democratica, più aderente alle esigenze della società, senza alcuna discriminazione di sesso, di razza di opinioni e di provenienza sociale; una scuola che consenta la formazione di una società civile basata sulla libera coscienza critica dei suoi componenti al di fuori di qualsiasi discriminazione e di qualsiasi intolleranza dogmatica.

È in tale ottica che va visto l'articolo 7 relativo al diritto di studio; senza demagogia ma con concretezza, a seconda delle condizioni economiche in cui versa il Paese, deve essere fornita una erogazione pubblica di una ampia serie di servizi: trasporti, tempo pieno, mensa, attività sportive, assistenza sanitaria, in favore degli studenti che frequentano la scuola secondaria unitaria o i corsi regionali di formazione professionale; garantendo agli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche il diritto allo studio e lo sviluppo della personalità.

La scuola riformata dovrà essere « unitaria », con una articolazione di indirizzi che siano in grado di soddisfare la domanda di istruzione dei giovani in vista della loro partecipazione alla vita sociale, e nella qualità di cittadini ed in quella di lavoratori.

Le diverse attitudini, la varietà degli interessi, le naturali personali capacità dei giovani dovranno tutte essere rispettate. A tanto provvedono appunto i numerosi indirizzi nei quali si articolerà la scuola secondaria superiore.

L'unitarietà, dunque, non comporterà unicità dell'itinerario formativo, ma soltanto la fine della gerarchizzazione dei tipi di scuola.

La prevista varietà degli indirizzi, tutti quinquennali, servirà la causa di una specificazione di studi da correlare all'orientamento. È prevista anche la istituzione di corsi professionali di competenza delle regioni, nel rispetto del precetto costituzionale. Tali corsi, a cui si può accedere dopo il primo biennio dalla scuola secondaria superiore, devono consentire ai giovani di indirizzarsi verso discipline più tecniche e manuali, che consentano loro un inserimen-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to nella società decoroso quanto quello dei laureati.

A tale scopo riteniamo necessario che venga rivalutata l'attività manuale, che per troppo tempo e da troppi strati sociali è stata, a torto, considerata una attività dequalificante. E questa una delle cause che hanno determinato la incontrollata corsa al diploma prima e alla laurea poi, e che hanno portato il numero dei laureati ad un livello così alto da non consentire poi alla società di recepire nella giusta maniera questo materiale umano altamente qualificato; creando così dei sottoccupati, o peggio ancora degli inoccupati, e quindi aumentando lo stato di disagio e di frustrazione del mondo giovanile.

La prevista elevazione dell'obbligo scolastico a 15 anni costituisce un secondo elemento qualificante della proposta di legge. La scelta operata mira a portare la nostra legislazione al passo con quelle delle democrazie europee più avanzate e, comunque, data la collocazione politica dei proponenti, mira a tradurre in sede nazionale indirizzi di politica scolastica che in sede internazionale sono stati ritenuti i più idonei a garantire una effettiva eguaglianza di trattamento, eliminando discriminazioni precoci e socialmente ingiuste.

Inoltre l'elevazione dell'obbligo a 15 anni di età consente il superamento dell'attuale anacronistica legislazione che fa cessare l'obbligo a 14 anni e permette l'inserimento nel mondo del lavoro soltanto a 15 anni, costringendo migliaia di giovani a trascorrere un anno della loro vita nella più completa inattività, da una parte, facilitando così la diffusione della devianza giovanile e dall'altra parte consentendo a speculatori senza scrupoli lo sfruttamento di questa mano d'opera.

La scelta operata spiega anche perché per i primi due anni del corso quinquennale della scuola secondaria superiore è prevista una maggiore presenza delle attività dell'area comune rispetto a quelle dell'area opzionale.

Ma il rapporto tra le attività delle due aree si rovescia in seguito, cioè a partire dal terzo anno, fino a prevedere che al quinto anno le attività dell'area opzionale costituiscano i due terzi di tutte le attività.

Riteniamo che la nuova scuola secondaria superiore debba essere finalizzata a consentire un inserimento concreto e possibilmente immediato nel mondo del lavoro; a

tale scopo deve essere in grado di recepire le notevoli istanze che dai settori dell'impiego pubblico vengono, a seguito dei cambiamenti tecnologici ed organizzativi che il processo evolutivo comporta; occorre quindi uno strumento formativo flessibile strettamente collegato al mondo del lavoro. Particolari disposizioni sono previste per i lavoratori studenti nel tentativo di ridurre le non poche difficoltà che questa categoria di studenti incontra quotidianamente.

Altro punto qualificante della proposta di legge riguarda l'abolizione degli esami di riparazione e la istituzione di corsi di sostegno organizzati dai consigli di inter-classe e di classe ai quali partecipano gli alunni che a giudizio del competente consiglio debbano migliorare la loro preparazione in una o più materie per un proficuo proseguimento degli studi. Tali corsi di norma devono essere affidati a docenti dell'istituto e tenuti fuori dell'orario normale; a tale scopo è bene accennare qui al fatto che sarà necessario rivedere le condizioni retributive e normative del corpo insegnante.

Un altro punto determinante della riforma riguarda la ristrutturazione degli esami maturità.

Sugli esami di maturità c'è abbondante letteratura. Provvedere a riformarli è assolutamente necessario.

Le prove scritte devono essere tre non due.

In relazione all'indirizzo di studio dei candidati due prove scritte devono vertere, rispettando nei contenuti il carattere della interdisciplinarietà, sulle attività opzionali, cioè caratterizzanti l'indirizzo di studio.

I colloqui vanno ristrutturati. Oggi vertono su due materie, delle quali una indicata dal candidato. Ma si sa che in tantissime scuole è invalso l'uso, certamente illegittimo, di utilizzare il membro interno per ottenere dalla commissione che la seconda materia sia quella voluta dal candidato. In tal modo il colloquio, di fatto verte su due materie scelte entrambe dal candidato.

Tutto il resto è noto. Lo studio di fondamentali discipline che non sono oggetto delle prove di esame è abbandonato. Così è per la storia, per la matematica nella maggior parte delle scuole, per la geografia, ecc.

Quanto poi ai giudizi analitici formulati dai docenti essi raramente sono veri-

tieri, e, quando lo sono, sono di difficile interpretazione.

Insomma tutto è da rivedere. Per questo anche il colloquio deve servire a consentire alla commissione di accertare la maturità del candidato, superando ogni forma di nozionismo e mirando principalmente ad appurare il livello di approfondimento delle conoscenze tecnico-scolastiche e la presa di coscienza civile da lui conseguita.

Ancora un punto qualificante. Riguarda l'accesso all'università. La legge n. 910 che ha liberalizzato gli accessi alla università è stata oggetto di molte critiche ed oggi, viene richiesto un provvedimento che, salvando lo spirito liberalizzatore della citata legge, in pratica ne annulla gli effetti negativi che sono stati talora registrati.

Si chiede che l'accesso all'università sia libero a condizione che i corsi universitari prescelti risultino coerenti con il particolare indirizzo di studio seguito nella scuola secondaria superiore.

A chi ritiene che la soluzione proposta costituisca un ritorno al passato va osservato che la realtà è profondamente diversa. La nuova scuola secondaria non porrà i diversi indirizzi su piani diversi, ma a tutti darà la stessa dignità. Il privilegio, per esempio, dei maturati del liceo classico non ci sarà. Ogni indirizzo potrà dare accesso libero a determinati corsi di laurea coerenti con le scelte già operate.

È anche riconosciuto il diritto, per chi voglia iscriversi ad un corso di laurea non coerente con l'indirizzo di studi della scuola secondaria superiore, di realizzare tale aspirazione; ma per siffatta evenienza è prevista la preventiva frequenza di un corso *ad hoc*, che dovrà essere organizzato dalla stessa facoltà universitaria alla quale si chiede l'accesso.

Ed infine qualche riferimento agli strumenti di attuazione.

È prevista la costituzione di una commissione nazionale mista di 36 membri, dei quali 20 parlamentari e 16 esperti cooptati dalla rappresentanza parlamentare.

Tale commissione è tenuta a svolgere, avvalendosi di personale qualificato messo a disposizione in posizione di comando presso il Ministero della pubblica istruzione, tutta l'attività intesa a definire il numero degli indirizzi, i contenuti delle atti-

vità comuni, di quelle opzionali, di quelle elettive. Deve anche risolvere tutti i problemi che attengono strettamente alla individuazione delle coerenze dei corsi di scuola secondaria con i corsi universitari. La Commissione formulerà, dunque, su tali materie concrete proposte al Ministro della pubblica istruzione che dovrà in seguito provvedere all'adozione dei provvedimenti formali. Qualora tali provvedimenti fossero in contrasto con le proposte formulate dalla Commissione di cui all'articolo 24 il Ministro è tenuto a motivare in Parlamento le scelte adottate.

Ma la commissione dovrà svolgere altri compiti, previsti dalla proposta di legge, e su questi potrà formulare richieste al Ministro che dovrà provvedere con iniziative di legge ordinarie.

Infine la commissione dovrà riferire al Parlamento sui risultati verificati nel primo quinquennio.

Norme particolari si dovranno formulare, in via transitoria, per quelle scuole che attualmente non hanno un corso quinquennale di studi.

Onorevoli colleghi, le linee essenziali della proposta di legge sono state tracciate.

Esse evidenziano, da un lato, la sentita necessità ed urgenza della riforma e sottolineano l'indirizzo aperto, democratico progressista che la nuova scuola dovrà avere per rispondere alla mutata e mutevole richiesta della società; dall'altro la necessità e la urgenza che abbiano a cessare fenomeni di malcostume che hanno caratterizzato la tormentata vita della scuola italiana in questi ultimi anni e che la coscienza vigile del Parlamento deve saper fronteggiare.

Alla maggiore apertura verso i giovani deve infatti accompagnarsi una più rigorosa e responsabile salvaguardia del valore della scuola.

E se per la prima esigenza si soddisfa garantendo il diritto allo studio e facendone l'abito nuovo della società di domani, la seconda si soddisfa restituendo, con il concorso di tutte le forze politiche, ma innanzitutto con il concorso delle forze democratiche e progressiste, serietà vera agli studi affinché i giovani ne traggano tutti i vantaggi e come cittadini e come lavoratori.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Finalità del sistema scolastico).*

Il sistema scolastico statale promuove l'educazione civica, l'elevazione culturale e la preparazione professionale dei cittadini senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di opinioni e di provenienza sociale. Esso si svolge nella garanzia dell'attuazione del principio della libertà dell'insegnamento e dell'apprendimento per la formazione di una comunità civile basata sulla libera coscienza critica dei suoi componenti al di fuori di qualsiasi discriminazione e di qualsiasi intolleranza dogmatica.

### ART. 2.

*(Ordinamento degli studi).*

Il sistema scolastico statale è ordinato nei seguenti cicli:

1) scuola per l'infanzia, organizzata su due anni per i bambini dal terzo al quarto e dal quarto al quinto anno di età;

2) scuola preparatoria annuale per i bambini dal quinto al sesto anno di età; il compimento del quinto anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno solare;

3) scuola primaria organizzata su un quadriennio alle cui classi accedono rispettivamente i bambini dal sesto al settimo, dal settimo all'ottavo, dall'ottavo al nono e dal nono al decimo anno di età;

4) scuola secondaria inferiore organizzata su tre anni di corso, aperta ai ragazzi a partire dal decimo anno di età;

5) scuola secondaria superiore unitaria aperta agli alunni provvisti di licenza della scuola media.

La scuola secondaria superiore si articola in un biennio e in un triennio. Funzione del biennio è quella di preparare nelle materie fondamentali nonché nelle opzionali, in modo da dare allo studente

la possibilità di iniziare un processo di orientamento, dal quale dovrà risultare la sua definitiva scelta per il canale in cui vorrà inserirsi per la frequenza del triennio successivo. Tale orientamento potrà servire agli studenti che non vorranno continuare negli studi per la scelta di cui all'articolo 6.

### ART. 3.

*(Insegnamento nei cicli scolastici).*

Con l'entrata in vigore della presente legge il sistema scolastico statale finalizzato a dare una formazione di base assume le seguenti caratterizzazioni:

a) scuola per l'infanzia, secondo le finalità e i programmi previsti nella legge istitutiva della scuola materna statale;

b) scuola preparatoria, intesa nell'ambito del processo di socializzazione a favorire soprattutto il consolidamento della naturale acquisizione di tutte le capacità mentali e delle abilità strumentali che costituiscono la base indispensabile per lo sviluppo della personalità e per il proseguimento degli studi in tutti i successivi gradi di scuola fornendo inoltre gli elementi fondamentali di alfabetizzazione e di calcolo numerico;

c) scuola primaria, intesa a fornire una preparazione elementare per la acquisizione dei mezzi tecnici e conoscitivi indispensabili ad ogni studio successivo, da quelli dell'espressione linguistica, figurativa e musicale a quelli derivanti da una prima osservazione della natura, nonché dell'ambiente sociale, con fondamento espressivo (linguistico, figurativo e musicale) da un lato, e matematico tecnico-operativo, dall'altro;

d) scuola secondaria inferiore, intesa a fornire in forma organica un patrimonio generale di conoscenze, adeguato alle esigenze della società contemporanea ed al suo sviluppo scientifico e culturale: a fare acquisire il possesso di una lingua straniera ed a rafforzare ed estendere l'esperienza dei livelli espressivi già avviata nei cicli precedenti. Esso è altresì inteso a sviluppare le attività di ricerca ed a fare acquisire un primo livello di capacità tecniche;

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

e) scuola secondaria superiore aperta a quanti hanno conseguito il diploma di licenza rilasciato dalla scuola secondaria inferiore.

La scuola secondaria superiore si propone:

1) di promuovere il pieno sviluppo della personalità dei giovani, stimolandone le capacità critiche e una più ricca formazione umana e sociale in vista di una loro partecipazione alla vita dello Stato democratico;

2) di realizzare, attraverso i programmi di studio, i loro contenuti e gli esami finali; in rapporto agli indirizzi prescelti, l'orientamento e una preparazione professionale di base che favorisca l'ingresso nel mondo del lavoro e la maturazione culturale necessaria per proseguire negli studi di istruzione universitaria.

ART. 4.

*(Gestione democratica della scuola).*

La scuola assolve ai compiti indicati nella legge 30 luglio 1973, n. 477 e nei relativi decreti delegati, con il fine specifico di:

1) formare cittadini consapevoli dei valori della libertà e capaci, come tali, di concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo democratico e civile del Paese;

2) promuovere ed orientare la formazione culturale e tecnologica-operativa, indirizzata nel quadro di una generale politica di programmazione, sia all'inserimento nel lavoro, sia all'accesso all'università ed ad attività superiori di studio e di ricerca;

3) assicurare, con idonee modalità didattiche, la formazione di base degli adulti che ne sono privi;

4) rendere possibile un processo di formazione continua dei cittadini valorizzandone le capacità intellettuali e le conoscenze maturate attraverso l'alternanza di studio e lavoro, e agevolando le uscite e i rientri da e verso il mondo del lavoro. In tutti i cicli l'insegnamento è organicamente integrato da un'attività di formazione democratica che anticipi nella scuola l'esperienza sociale del cittadino adulto.

ART. 5.

*(Carattere e durata).*

La scuola secondaria superiore ha carattere unitario ed una durata quinquennale divisa in un biennio e in un triennio.

ART. 6.

*(Finalità del primo biennio).*

Al termine del primo biennio gli alunni ricevono un attestato di frequenza e di profitto, valido anche per l'iscrizione a corsi di formazione professionale e di competenza delle regioni.

ART. 7.

*(Diritto allo studio).*

La frequenza delle scuole del sistema scolastico statale è obbligatoria dal quinto anno fino al compimento del quindicesimo anno di età. La frequenza delle scuole del sistema scolastico statale è gratuita. In relazione alla espansione del reddito nazionale ed alle scelte sociali ed economiche della collettività debbono essere ridefinite periodicamente le concrete modalità di attuazione del principio della gratuità, si da includere l'erogazione pubblica di una sempre più ampia gamma di servizi, in favore anche degli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore unitaria statale o i corsi regionali di formazione professionale.

Le varie iniziative volte a tale fine (trasporti, tempo pieno, mensa e simili) sono programmate su base distrettuale nel quadro della legislazione e della programmazione regionali. Le regioni devono in ogni caso garantire la realizzazione del diritto allo studio e al pieno sviluppo della personalità degli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche.

ART. 8.

*(Lavoratori studenti).*

Nella scuola secondaria superiore, allo scopo di rendere effettivo il diritto dei lavoratori studenti alla frequenza dei corsi,

sono istituiti corsi pomeridiani e serali riservati ai lavoratori studenti.

Ogni corso deve avere almeno 15 e non più di 25 studenti.

Quando il numero dei richiedenti sia inferiore al minimo richiesto, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando le domande presentate a più scuole dello stesso distretto.

In ogni caso in ciascun distretto scolastico devono essere organizzati corsi per lavoratori studenti che rendano effettivo il loro diritto alla frequenza, anche a prescindere dal numero delle iscrizioni.

Per l'organizzazione dei corsi riservati ai lavoratori studenti saranno disposte le necessarie provvidenze con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 9.

*(Struttura della scuola secondaria superiore).*

Le attività scolastiche della scuola secondaria sono:

- attività comuni;
- attività opzionali o di indirizzo;
- attività elettive;
- educazione fisica e sportiva.

#### ART. 10.

*(Attività comuni).*

Le attività comuni concernono attività di insegnamento ed esercitazioni ed occupano nei primi due anni della scuola secondaria superiore non meno di due terzi del tempo dedicato alle attività didattiche.

A partire dal terzo anno, le attività comuni diminuiscono in quanto maggior tempo è dedicato, secondo i rispettivi piani di studio, alle attività opzionali o di indirizzo. L'area comune comprende componenti linguistico - letterarie, storico - sociali, matematiche - naturalistiche, scientifico - tecnologiche.

In tale area è obbligatorio l'insegnamento di una lingua straniera.

ART. 11.

*(Attività opzionali o di indirizzo).*

Le attività opzionali o di indirizzo costituiscono nel primo anno della scuola secondaria elementi, non vincolanti, per l'orientamento degli alunni.

Dette attività occupano nel primo anno un terzo del tempo dedicato alle attività didattiche. Negli anni successivi le attività opzionali aumentano in quanto tendono ad assecondare, in armonia con le scelte effettuate dagli alunni, la formazione professionale di base.

Nell'ultimo anno le attività opzionali occupano almeno due terzi del tempo dedicato alle attività didattiche.

Particolari disposizioni, la cui emanazione competerà al Ministro della pubblica istruzione, disciplineranno il diritto degli alunni a cambiare indirizzo. Tali cambiamenti, tuttavia, dovranno essere agevolati nei primi due anni proprio in vista di una canalizzazione degli alunni che rispetti il loro orientamento, mentre saranno subordinati a procedure più rigorose a partire dal terzo anno in avanti, e ciò per garantire una giusta valutazione del momento formativo professionale di base.

ART. 12.

*(Attività elettive).*

Le attività elettive sono deliberate dal consiglio di istituto, tenuto conto delle richieste degli studenti e del parere non vincolante espresso dal collegio dei docenti, e non possono superare un decimo dell'orario settimanale complessivo. Esse hanno la finalità di arricchire la formazione umana e culturale degli studenti e non sono soggette a valutazione. Lo svolgimento di tali attività ha luogo fuori dell'orario delle lezioni.

ART. 13.

*(Educazione fisica e sportiva).*

L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è obbligatorio. Essa è parte integrante dell'educazione e formazione dei giovani anche ai fini della loro efficienza psi-

cofisica e della tutela della loro salute. L'insegnamento avverrà in stretto collegamento con i servizi medici e psicopedagogici a disposizione della scuola.

## ART. 14.

*(Istruzione artistica e musicale).*

Avuto riguardo alla natura degli indirizzi di studio che concernono l'istruzione artistica e quella musicale l'area opzionale in detti corsi è da stabilire in misura sufficiente a soddisfare le esigenze affatto particolari sia dell'insegnamento come dell'apprendimento che in detto indirizzo si manifestano sin dal primo anno del corso.

## ART. 15.

*(Progressione negli studi).*

La progressione negli studi è subordinata al giudizio favorevole riportato dagli studenti in tutte le attività dell'area comune e di quella opzionale.

## ART. 16.

*(Indirizzi formativi della scuola secondaria superiore).*

La scuola secondaria superiore si articola nei seguenti gruppi di indirizzi:

- a) giuridico-amministrativo, socio-economico-aziendale;
- b) letterario classico, linguistico moderno, storico-filosofico;
- c) fisico-matematico, tecnologico;
- d) artistico, musicale.

In ciascun distretto scolastico deve essere assicurata la presenza di tutti gli indirizzi. Quando l'amministrazione scolastica non risulti in grado di assicurare la presenza di tutti gli indirizzi, particolari accorgimenti saranno definiti dal consiglio provinciale scolastico per garantire che la

globalità degli indirizzi formativi sia almeno presente in due distretti vicini.

In tale ipotesi l'amministrazione provvede a garantire un adeguato servizio di trasporto degli studenti.

Per dare attuazione al contenuto della presente norma gli istituti di istruzione secondaria potranno essere accorpati nell'ambito territoriale rappresentato dal distretto scolastico.

ART. 17.

*(Esami e corsi di sostegno).*

Il passaggio da una classe all'altra avviene sulla base di un unico scrutinio finale. I privatisti sostengono gli esami di idoneità alla classe a cui devono iscriversi. Tali esami si svolgono in un'unica sessione. Tutti gli esami di riparazione e di seconda sessione sono soppressi. Per il passaggio dalla scuola preparatoria alla scuola elementare, non sono previsti esami.

Presso ogni scuola, con inizio almeno dodici settimane prima della chiusura delle lezioni, si svolgono corsi integrativi di sostegno, organizzati dai consigli di interclasse e di classe, ai quali partecipano gli alunni che a giudizio del competente consiglio debbano perfezionare la propria preparazione in una o più discipline e per un proficuo proseguimento degli studi. I corsi sono di norma affidati a docenti dell'istituto e svolti fuori dell'orario normale.

ART. 18.

*(Esami di maturità).*

A conclusione del corso quinquennale di scuola secondaria superiore, tutti gli studenti che abbiano frequentato il corso ed abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di maturità.

Possono altresì sostenere gli esami di maturità i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio della sessione di esame e risultino in possesso della licenza media, o che, sprovvisti di tale titolo, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

ART. 19.

*(Commissioni per esami di maturità).*

Dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, le commissioni di maturità sono composte in parti uguali di docenti interni ed esterni.

Il Presidente è sempre esterno all'istituto.

Il giudizio definitivo si conclude con una dichiarazione di maturità ed è integrato da un voto espresso dai componenti della commissione, ognuno dei quali può assegnare un voto complessivo tra un minimo di sei ad un massimo di dieci.

ART. 20.

*(Prove di esame).*

Le prove di maturità sono:

- tre prove scritte o scritto-grafiche;
- un colloquio.

La prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi, consiste nella trattazione di un tema in italiano scelto in una rosa di quattro.

Le altre due devono essere a carattere interdisciplinare, diverse per i vari indirizzi di studio e finalizzate a consentire un reale accertamento dei livelli di preparazione specifica dei candidati.

Il colloquio, partendo dalla discussione degli elaborati, deve consentire alla commissione di valutare la personalità scolastica del candidato, anche sulla base del *curriculum*.

Il colloquio verte su tutte le discipline dell'ultimo anno di studi.

Sono fatte salve, in quanto non incompatibili con la presente legge, tutte le altre disposizioni vigenti in materia di esami di maturità.

ART. 21.

*(Sbocchi).*

Lo studente in possesso del diploma di maturità ha diritto ad iscriversi ad un corso di laurea coerente con l'indirizzo degli studi secondari compiuti.

ART. 22.

*(Iscrizioni a corsi universitari non coerenti con l'indirizzo di studi della scuola secondaria superiore).*

Coloro che in possesso di diploma di maturità intendano iscriversi a corsi di istruzione universitaria non coerente con l'indirizzo di studi della scuola media superiore, dalla quale sono stati maturati, devono frequentare appositi corsi di preparazione.

Tali corsi sono organizzati dalla stessa facoltà universitaria alla quale si chiede l'accesso; i programmi di studio sono fissati su scala nazionale dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 24.

Al termine del corso dovranno sostenere un esame il cui esito favorevole costituisce titolo per l'iscrizione al corso universitario prescelto.

ART. 23.

*(Attuazione della riforma).*

L'attuazione della riforma prevista dalla presente legge avrà inizio il 1° ottobre dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

L'attuazione avrà carattere graduale, con la istituzione delle classi prime della scuola secondaria unitaria in luogo delle classi tradizionali.

Negli anni successivi, con la gradualità di una classe ogni anno, la riforma tenderà a sostituire le classi dei tradizionali corsi con quelle della scuola unitaria, articolata nei suoi vari indirizzi, e così fino al termine del quinquennio.

ART. 24.

*(Commissione nazionale mista).*

È istituita una Commissione nazionale composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai rispettivi presidenti del Senato e della Camera dei deputati e da sedici esperti cooptati dalla rappresentanza parlamentare la quale entro sei mesi dal-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'entrata in vigore della presente legge dovrà:

formulare proposte intese a definire il numero, gli itinerari formativi e i programmi dei diversi indirizzi della scuola secondaria superiore;

formulare proposte per definire procedure che disciplineranno i cambiamenti di indirizzo;

formulare proposte di definizione della coerenza tra indirizzi della scuola secondaria superiore e corsi universitari; nonché proposte sui contenuti dei corsi integrativi per i maturati che intendano iscriversi a corsi universitari non coerenti con l'indirizzo della scuola secondaria superiore;

formulare ogni altra proposta atta a definire i programmi di attuazione della riforma.

La Commissione potrà avvalersi di personale tecnico, direttivo e docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione e di esperti, la cui opera sarà ritenuta necessaria per la soluzione di tutti i problemi connessi ai compiti già indicati.

Il personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione per tutto il tempo che dedicherà ai lavori della Commissione sarà collocato in posizione di comando.

La Commissione, che sarà presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da persona delegata, resterà in carica 5 anni per verificare i risultati delle soluzioni adottate. Al termine dei lavori essa redigerà una relazione che sarà inviata al Presidente dei due rami del Parlamento.

## ART. 25.

(Delega).

Sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'articolo 24, entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge, con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione provvederà all'attuazione della riforma.

Per ogni successiva iniziativa si provvederà con legge ordinaria.

Qualora le proposte formulate dalla Commissione risultassero in contrasto con i

provvedimenti decisi dal Ministro, questi è tenuto a motivare al Parlamento le scelte adottate.

ART. 26.

*(Abrogazione norme incompatibili).*

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le norme che con essa risultino incompatibili.

ART. 27.

*(Norma transitoria).*

Con l'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti o scuole attualmente esistenti e che hanno la durata quinquennale si trasformeranno in scuole od istituti della nuova scuola unitaria quinquennale.

Pertanto gli alunni delle classi seconde e terze di dette scuole e istituti dovranno proseguire gli studi fino al compimento del quinquennio rispettando programmi, orari ed itinerari formativi che saranno definiti a seguito di proposte formulate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 24.

ART. 28.

*(Norma finanziaria).*

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa. « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.